

Seduta 15 dicembre 2004

**Intervento in discussione articolata in merito al disegno di legge
"Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie".**

Emendamento n. 5, istitutivo di un nuovo articolo dopo l'articolo 7, a firma del consigliere Bombarda:

Dopo l'art. 7 è inserito l'art. 7 bis:

"Articolo 7 bis

Modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 3 bis

Definizioni

1. Per le finalità della presente legge, si intende, per "famiglia" o "nucleo familiare", l'insieme delle persone che coabitano e convivono a seguito di matrimonio o sulla base di motivazioni meramente affettive e di solidarietà, in modo stabile e durevole. La stabilità e la durevolezza del rapporto si desume dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

2. Analogo criterio si applica anche alle famiglie o nuclei familiari in formazione.

3. Il reddito familiare o del nucleo familiare coincide con la somma del reddito imponibile ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun componente. Per le finalità della presente legge, eventuali detrazioni dal reddito imponibile, spettanti per il coniuge a carico o per altri conviventi a carico, si applicano anche alle persone conviventi sulla base di motivazioni meramente affettive e di solidarietà."

2. All'art. 4, comma 3, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) sono soppresse le parole "legato da un rapporto coniugale di fatto".

3. Il comma 1 dell'art. 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto riservano annualmente una quota di fondi destinati agli interventi previsti dalla presente sezione e secondo quanto previsto dal presente articolo a giovani coppie di coniugi o conviventi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio".

Ci sono interventi? Ha chiesto la parola il consigliere Bombarda: ne ha facoltà.

BOMBARDA (Verdi e Democratici per l'Ulivo): Grazie, Presidente. Molto brevemente per illustrare qual è il significato di questo emendamento che non vuole entrare sul tema della famiglia, mettere in discussione la famiglia tradizionale, piuttosto vuole consentire alla legge sull'edilizia abitativa pubblica, anche su un modello che è già in vigore ad esempio nella vicina Provincia di Bolzano, la possibilità concessa all'Istituto trentino di edilizia abitativa, di concedere l'abitazione in determinate situazioni anche a coppie di fatto, in particolare in situazioni di presenza di prole e situazioni di indigenza. Quindi tenere conto anche che ci sono queste situazioni nella nostra società, e quindi che la legge possa consentire all'ITEA di prendere in considerazione anche queste situazioni. Grazie